

CB

LAINI RINN\_MODNSOST ALLEGATO A (Rifiuti).docx

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO RIFIUTI**

**AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DI RINNOVO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R12, R13) E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON ADEGUAMENTO AL D.M. 188/2020, DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI GORLAGO, VIA BETTOLE N. 15 DELLA DITTA LAINI ALBERTO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GORLAGO VIA BETTOLE N. 15.**

**IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 2320 DEL 12/08/2008 E S.M.I.**

**SCHEMA TECNICA**

<b>DITTA RICHIEDENTE:</b>	LAINI ALBERTO
<b>SEDE LEGALE:</b>	Gorlago Via Bettole n. 15
<b>INSEDIAMENTO:</b>	Gorlago Via Bettole n. 15
<b>ISTANZA RINNOVO CON VARIANTI:</b>	05/02/2018 (in atti provinciali al prot. 7492 del 06/02/2018)
<b>INTEGRAZIONI:</b>	08/02/2018 (in atti provinciali al prot. 8065 del 08/02/2018) 06/03/2018 (in atti provinciali al prot. 13842 del 06/03/2018) 16/03/2018 (in atti provinciali al prot. 16454 del 19/03/2018) 18/04/2018 (in atti provinciali al prot. 24598 del 19/04/2018) 12/06/2018 (in atti provinciali al prot. 36546 del 12/06/2018) 22/06/2018 (in atti provinciali al prot. 38987 del 22/06/2018) 23/07/2018 (in atti provinciali al prot. 46550 del 24/07/2018) 24/09/2018 (in atti provinciali al prot. 58716 del 24/09/2018)
<b>INTEGRAZIONI E RICHIESTA DI ULTERIORI VARIANTI:</b>	06/12/2018 (in atti provinciali al prot. 77624 del 07/12/2018)
<b>INTEGRAZIONI:</b>	18/12/2018 (in atti provinciali al prot. 80380 del 19/12/2018) 21/12/2018 (in atti provinciali al prot. 81388 del 27/12/2018) 14/01/2019 (in atti provinciali al prot. 2241 del 14/01/2019) 25/03/2019 (in atti provinciali al prot. 19028 del 25/03/2019) 13/01/2021 (in atti provinciali al prot. 1707 del 13/01/2021)
<b>ISTANZA DI ADEGUAMENTO AL D.M. 188/2020:</b>	02/08/2021 (in atti provinciali al prot. 44917 del 03/08/2021)
<b>INTEGRAZIONI E RICHIESTE DI ULTERIORI VARIANTI E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:</b>	01/10/2021 (in atti provinciali al prot. 55891 del 04/10/2021)
<b>INTEGRAZIONI:</b>	05/11/2021 (in atti provinciali al prot. 62870 del 08/11/2021) 15/11/2021 (in atti provinciali al prot. 64979 del 16/11/2021) 15/12/2021 (in atti provinciali al prot. 71486 del 15/12/2021) 11/02/2022 (in atti provinciali al prot. 8672 del 14/02/2022)

12/02/2022 (in atti provinciali al prot. 8706 del 14/02/2022)  
15/10/2022 (in atti provinciali al prot. 58829 del 17/10/2022)

#### **CORRISPONDENZA E NOTE AVVIO PROCEDIMENTO**

- prot. 12505 del 28/02/2018 – Richiesta di approfondimento sull'istanza datata 5/02/2018 (in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018)
- prot. 37888 del 19/06/2018 – Avvio procedimento e richiesta pareri agli Enti/Uffici sull'istanza datata 5/02/2018 (in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018)
- prot. 41488 del 3/07/2018 – Richiesta dati sull'istanza datata 5/02/2018 (in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018)
- prot. 49024 del 2/08/2018 – Convocazione Conferenza dei Servizi art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.
- prot. 49373 del 3/08/2018 – Prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (e successive note di cui l'ultima prot. 45791 del 5/08/2022)
- prot. 63696 dell'11/10/2018 di trasmissione degli esiti della Conferenza dei Servizi del 10/10/2018
- prot. 18204 del 21/03/2019 – Sospensione del procedimento di cui all'istanza del 5/02/2018 (in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018) e del 6/12/2018 (in atti provinciali al prot. 77624 del 7/12/2018)
- prot. 71453 del 15/12/2021 del Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale di Comunicazione di avvio procedimento sull'istanza datata 1/10/2021 (in atti provinciali al prot. 55891 del 4/10/2021)
- prot. 364 del 4/01/2022 – Avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza datata 2/08/2021 (in atti provinciali al prot. 44917 del 3/08/2021) di adeguamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 188/2020

#### **PARERI PERVENUTI**

- Regione Lombardia UTR Bergamo note:
  - prot. 5203 del 26/03/2018 (in atti provinciali al prot. 18809 del 27/03/2018)
  - prot. 12591 del 13/07/2018 (in atti provinciali al prot. 44630 del 16/07/2018)
  - prot. 271 del 8/01/2019 (in atti provinciali al prot. 1107 del 9/01/2019)
- AIPo note:
  - prot. 23831 del 9/10/2018 (in atti provinciali al prot. 63318 del 10/10/2018)
  - prot. 15414 del 7/06/2021 (in atti provinciali al prot. 33603 del 7/06/2021)
  - prot. 29295 del 9/11/2021 (in atti provinciali al prot. 63322 del 9/11/2022)
  - prot. 2039 del 28/01/2022 (in atti provinciali al prot. 5342 del 28/01/2022)
- ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo note:
  - prot. 4455 del 3/10/2018 (in atti provinciali al prot. 61873 del 3/10/2018)
  - prot. 1105 del 22/02/2022 (in atti provinciali al prot. 11087 del 23/02/2022)

- ATS Bergamo: nota prot. 130896 del 28/12/2018 (in atti provinciali al prot. 82108 del 31/12/2018)
- Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale: nota prot. 20553 del 5/04/2022 di notifica della D.D. n. 645 del 28/03/2022

#### ALTRI DOCUMENTI

- Certificato di destinazione urbanistica e vincoli del Comune di Carobbio degli Angeli prot 13044 del 11/10/2022 (in atti provinciali al prot. 57784 del 11/10/2022)
- Certificato di destinazione urbanistica e vincoli del Comune di Gorlago note:
  - prot. 1575 del 1/03/2018, in atti provinciali al prot. 12930 del 2/03/2018
  - prot. 7238 del 17/10/2022, in atti provinciali al prot. 59215 del 18/10/2022

#### PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

“Tavola con disposizione rifiuti e scarichi idrici” Alleg. R10 Rev. 6 in data 10/12/2021, trasmessa con nota datata 11/02/2022, in atti provinciali al prot. 8672 del 14/02/2022. (La Tavola riporta le fasce di rispetto dei vincoli insistenti sull’area)

**ALLEGATO A1** alla presente Scheda Tecnica.

#### Premessa

La ditta LAINI ALBERTO, con sede legale ed insediamento in comune di Gorlago Via Bettole n. 15, è titolare dei seguenti provvedimenti:

- D.D. n. 2320 del 12/08/2008 (assunta in data 08/08/2008 e avente scadenza il 08/08/2018): “Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, e s.m.i., all’esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto in Comune di Gorlago – Via Bettole, 15. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2450 del 13/08/2003. Titolare la ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Gorlago – Via Bettole, 15”;
- D.D. n. 1897 del 03/06/2009: “Approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 25/07/2005, n. 151, dell’impianto di recupero (R3, R4, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2320 del 12/08/2008. Titolare la ditta LAINI ALBERTO, con sede legale in Gorlago, Via Bettole n. 15”;
- D.D. n. 1561 del 25/06/2012: “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’esercizio di varianti non sostanziali alle operazioni di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto sito in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15, di cui alla D.D. n. 2320 del 12/08/2008, modificata con D.D. n. 1897 del 03/06/2009. Titolare la ditta LAINI ALBERTO con sede legale in Comune di Gorlago, Via Bettole n. 15”;
- D.D. n. 1160 del 30/05/2014: “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne derivanti dall’insediamento sito in Comune di Gorlago, via Bettole, 15, in cui si svolge l’attività di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in forza della D.D. n. 2320 del 12.08.2008, smi. Titolare la ditta LAINI ALBERTO con sede legale in Comune di Gorlago, via Bettole, 15”.

Con nota provinciale prot. 49373 del 3/08/2018 è stato comunicato alla Ditta che poteva proseguire l’attività “*nel rispetto delle condizioni dell’autorizzazione D.D. n. 2320 del 12.08.2008 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo (...)*”.

Con note provinciali prot. 53498 del 30/08/2018, prot. 55058 dell’11/09/2019, prot. 40843 del 5/08/2020, prot. 43848 del 27/07/2021, prot. 50247 del 5/09/2022 sono state accettate le appendici di proroga di validità della

fidejussione versata per l'esercizio dell'attività autorizzata con D.D. n. 2320 del 12/08/2008 (da ultimo fino al 08/08/2024).

## **1 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 2320 DEL 12/08/2008 E S.M.I.**

### **1.1 SUPERFICI OCCUPATE, MAPPALI INTERESSATI E DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO**

L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta al N.C.T.R. dai mappali nn. 1729, 2755 e 3735 del foglio 7 censuario di Gorlago.

I certificati di esistenza/assenza vincoli e di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Gorlago, rispettivamente con nota prot. n. 1823 del 25/02/2008 (come integrata con nota del 17/07/2008, prot. n. 5365 e nota del 05/08/2008, prot. n. 5866) e con nota prot. n. 1608 del 22/02/2008, indicavano che:

- 1) l'impianto ricade in:
  - a. zona vincolata in parte ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (beni paesaggistici) – *Torrente Cherio*;
  - b. aree individuate nella Carta del Reticolo idrico minore (fasce di rispetto del reticolo principale "m. 10" *Torrente Cherio*), approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2007 (nell'ambito dell'approvazione delle Variante n. 1 al P.R.G.);
- 2) i mappali n.ri 1729, 2755 e 3735, ricadono in Zona B2 a prevalente destinazione produttiva.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atti di notorietà (artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000) datata 13/02/2008, il legale Rappresentante della Ditta aveva, fra l'altro, dichiarato: *"di avere la piena disponibilità dell'impianto in quanto proprietario"*.

L'impianto interessa un'area di superficie pari a 2.500 mq di cui 420 mq dove sono presenti:

1. un capannone, in parte utilizzato per l'attività di recupero e smaltimento ed in parte utilizzato come rimessa;
2. box separatori di rifiuti recuperabili coperti.

La pavimentazione delle aree è in calcestruzzo con spolvero al quarzo, avente uno spessore di 30 cm.

Tutto il perimetro è dotato di recinzione nonché di barriera esterna di protezione realizzata con siepi e/o alberature atte a minimizzare l'impatto visivo.

Le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne sono scaricate in fognatura comunale.

Le acque meteoriche derivanti dalla copertura del capannone adibito allo stoccaggio e cernita dei rifiuti sono raccolte in una cisterna interrata e utilizzate per innaffiare il giardino.

Sotto il capannone adibito allo stoccaggio e cernita dei rifiuti sono presenti tombini ciechi.

Presso l'insediamento è presente un distributore di carburante (Autorizzazione SUAP n. 355/2014).

### **1.2 OPERAZIONI SVOLTE**

Vengono effettuate operazioni di:

- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- ⇒ recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.

La Ditta è autorizzata a svolgere operazioni di stoccaggio, cernita ed adeguamento volumetrico.

L'operazione R12 consiste nella selezione e cernita, operate manualmente o mediante semovente dotato di benna a polipo, per la separazione delle frazioni estranee con eventuale adeguamento volumetrico, ove tecnicamente possibile.

Presso l'impianto sono presenti una pressa mobile per materiali tessili ed un macinatore mobile per la plastica.

L'operazione R3 consiste nella cernita ed adeguamento volumetrico dei rifiuti di carta o contenenti carta finalizzata all'ottenimento di carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate oppure prodotti ex MPS per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

Qualora i rifiuti ritirati si dovessero trovare allo stato fisico polverulento (ad es. codici C.E.R. 120102 "polveri e particolato di materiali ferrosi" e 120104 "polveri e particolato di materiali non ferrosi"), essi sono sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13) in container chiusi, senza sottoporli ad alcun trattamento. Detti rifiuti non sono movimentati da un container all'altro (azione che comporterebbe la formazione di polvere) ma, fino al conferimento ad altro impianto, rimarranno stoccati all'interno del medesimo container con cui sono stati ricevuti presso l'insediamento.

La Ditta, in rapporto ai rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 49/2014: EER 160214 e EER 200136, svolge la sola operazione di messa in riserva (R13). L'impianto è dotato dei requisiti previsti dal D.Lgs 49/2014. L'attività di gestione e stoccaggio dei RAEE (R13) è conforme a quanto stabilito negli allegati VII e VIII del D.Lgs 49/2014. In ingresso all'impianto è presente un rilevatore di radioattività, marca RDX Nuclear – modello Geiger Counter DX-2 – numero di serie 4595, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

Presso l'impianto non sono conferiti RAEE contenenti sostanze (oli, liquidi, gas o sostanze lesive dell'ozono stratosferico) tali da causare la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri, né contenenti tubi catodici.

L'area di stoccaggio dei RAEE è dotata di pavimentazione industriale impermeabile realizzata in calcestruzzo con finitura superficiale al quarzo. Essa presenta opportune pendenze al fine di convogliare eventuali sversamenti (peraltro pressoché impossibili, dal momento che non verranno ritirate apparecchiature contenenti oli o altri liquidi) verso un apposito pozzetto di raccolta cieco.

Presso l'impianto:

- è presente idoneo contenitore dedicato al conferimento dei RAEE che dovessero risultare al controllo radiometrico contaminati;
- sono ritirati anche RAEE costituiti da "pannelli fotovoltaici".

### 1.3 QUANTITATIVI GESTITI

I quantitativi massimi di rifiuti per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono riportati al punto 1 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2320/2008, come sostituito dal punto 2 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1561/2012.

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 10.000 t/anno.

### 1.4 ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è suddiviso nelle aree funzionali riportate nella tabella denominata Rifiuti in stoccaggio riportata alle pagine 8 e 9 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1561/2012.

Presso l'impianto sono presenti aree per il deposito delle MPS.

### 1.5 RIFIUTI GESTITI

I tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni di recupero e smaltimento, con le relative limitazioni, sono riportati ai punti 3 e 5 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2320/2008, come sostituiti dal punto 4 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1561/2012.

## 1.6 RIFIUTI DECADENTI

I rifiuti decadenti dall'attività gestiti con le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono indicati nella tabella riportata al punto 6 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2320/2008, come sostituiti dal punto 6 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1561/2012.

Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento sono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006.

## 1.7 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La Ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 con D.D. n. 1160 del 30/05/2014 (Allegato B (scarico acque reflue in fognatura) e tavola "Planimetria generale reti interne" datata 8/04/2014, rev. 1).

Con nota datata 30/06/2014, in atti provinciali al prot. 60486 del 9/07/2014, lo Studio Tecnico di progettazione & design Luca Gervasoni geometra, su incarico della Ditta, ha comunicato *"la rispondenza delle opere di adeguamento rete di smaltimento acque meteoriche in conformità alla tavola "Planimetria generale reti interne" rev. 1 del 08/04/2014", redatta dallo studio Ing. Capelli Gianpietro in Trescore Balneario, così come la rispondenza delle opere d'installazione distributore carburanti in conformità al parere della Conferenza dei Servizi, espresso con verbale n. 5395/14 del 7 aprile 2014"*.

## 1.8 PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Tavola n. 1 *"Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti"* datata 7/07/2014 (in atti provinciali al prot. n. 63287 del 17/07/2014).

## 2 ISTANZE PRESENTATE

La ditta LAINI ALBERTO ha presentato le seguenti istanze:

- 1) istanza datata 5/02/2018, in atti provinciali al prot. 7492 del 6/02/2018, successivamente integrata, di richiesta di rinnovo con modifiche all'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- 2) istanza datata 6/12/2018, in atti provinciali al prot. 77624 del 7/12/2018, di richiesta di sottoporre il rifiuto di cui al codice EER 170604 (pannelli isolanti non contenenti FAV) all'operazione R12;
- 3) istanza datata 2/08/2021, in atti provinciali al prot. 44917 del 3/08/2021, di aggiornamento dell'autorizzazione D.D. n. 2320/2008 e s.m.i. al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 4) istanza datata 1/10/2021, in atti provinciali al prot. 55891 del 4/10/2021, successivamente integrata con la quale:
  - sono state riviste e riformulate le richieste di modifiche non sostanziali di cui all'istanza del 5/02/2018, ed è stata esclusa l'area che era stata richiesta in ampliamento, in quanto interessata da criterio escludente di cui alla DGR 1990/2014 e s.m.i. (aree allagabili con scenario frequente e poco frequente del Piano Gestione Rischio Alluvioni);
  - è stata inoltrata istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, per opere/interventi che interessano anche la parte di insediamento soggetta a vincolo.

## 3 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELLE ISTANZE

3.1 Le modifiche richieste sono le seguenti:

- 1) innalzamento della tettoia dei box di stoccaggio;
- 2) incremento della superficie coperta del capannone mediante realizzazione di uno sporto di gronda a sbalzo, con il conseguente incremento della superficie coperta di circa 78 mq;

- 3) spostamento della pressa, sostituzione e spostamento del nastro trasportatore a servizio della pressa, ricollocamento del box a servizio della pressa;
- 4) riorganizzazione del layout dell'impianto;
- 5) aumento dei volumi dei rifiuti stoccati (inferiore al 10%);
- 6) ampliamento della tettoia box di stoccaggio;
- 7) installazione di barriere fonoimpedenti retro pressa;
- 8) modifica dell'angolo del muretto a nord del box di stoccaggio rifiuti;
- 9) realizzazione di un cordolo in corrispondenza di parte del confine est dell'area autorizzata, con posa di ghiaia e realizzazione di punti di drenaggio dell'acqua piovana, e conseguente riduzione della superficie scolante impermeabile;
- 10) varianti nella gestione dei rifiuti; in particolare la Ditta chiede di:
  - A. ritirare:
    - a) il rifiuto di cui all'EER 020304 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione - da sottoporre a messa in riserva R13. La Ditta ha precisato che, al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli, il rifiuto sarà:
      - ritirato limitatamente ad alimenti confezionati, quali ad es. cereali, barrette proteiche, patatine, snack, fustini di cioccolato o altri componenti pastosi, solo se conservati all'interno delle rispettive confezioni, che dovranno essere integre;
      - stoccato in container dotato di coperchio o su bancali ricoperti con cellophane;
      - allontanato entro 3 giorni lavorativi;
    - b) il rifiuto 080201 - polveri di scarti di rivestimenti - da sottoporre a messa in riserva R13. La Ditta ha precisato che, qualora polverulento, il rifiuto sarà ricevuto in big bags a doppio telo chiusi e sottoposto a messa in riserva nei medesimi imballaggi in cui giungerà;
    - c) il rifiuto 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 – da sottoporre a messa in riserva R13. La Ditta ha precisato che:
      - il rifiuto sarà ritirato solo se non costituito da e non contenente fresato d'asfalto caldo o comunque suscettibile di generare emissioni odorigene;
      - qualora costituito da fresato d'asfalto (nel rispetto delle limitazioni sopra riportate), al fine di evitare l'emissione di polveri sarà ricevuto in container chiusi e sottoposto a messa in riserva nei medesimi contenitori;
      - qualora costituito da materiali solidi compatti (ad es. guaine o onduline), sarà stoccato in big bag o sfuso o su bancale;
    - d) i seguenti rifiuti da sottoporre a sola messa in riserva R13:
      - 170101 – cemento;
      - 170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
      - 170508 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
    - e) il rifiuto 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211, da sottoporre a messa in riserva R13 e deposito preliminare D15;
  - B) sottoporre a recupero R12, consistente in cernita, selezione imballaggio con pressa, i seguenti rifiuti,
    - 150203 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202;
    - 160119 – plastica;
    - 170203 – plastica;
  - C) sottoporre a recupero R12, consistente nella separazione manuale, il rifiuto 170604 - materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603, costituiti da pannelli isolanti non contenenti FAV. *Tali pannelli, detti in gergo pannelli sandwich, sono usualmente costituiti da uno strato interno isolante in polimero (poliuretano o polistirene) espanso, racchiuso fra due strati esterni con funzione strutturale e protettiva (ad. es. lamiera in acciaio o alluminio). La lavorazione consisterà nel separare manualmente strati costituiti dai diversi materiali al fine di valorizzarli e sarà svolta presso le zone 2 e 6;*

- D) integrare lo stoccaggio autorizzato dei rifiuti decadenti dalla cernita con il rifiuto 170802 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801. La Ditta ha precisato che *tale rifiuto sarà costituito dal cartongesso e simili provenienti, ad es., dalla cernita R12 operata sul rifiuto 170904, tuttavia nel sottocapitolo 1912 non è presente un codice adeguato a descrivere tale cartongesso e simili;*
- E) rinunciare di sottoporre il rifiuto 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903- all'operazione R3;
- 11) raddoppio della pesa;
- 12) installazione di una trancia all'interno del capannone (nuova zona 11) per il recupero di bobine di plastica/cartone (potenzialità 1 t/ora). La Ditta ha precisato che la trancia, che opererà mediante una lama a ghigliottina, sarà utilizzata per tagliare e separare film plastico dai supporti cilindrici in cartone sul quale è avvolto; successivamente sia il film plastico che il supporto saranno imballati (separatamente l'uno dall'altro) mediante pressa imballatrice, di conseguenza la trancia non determinerà un aumento della potenzialità di trattamento.

La Ditta ha dichiarato che:

- lo spostamento della pressa, lo spostamento e sostituzione del nastro trasportatore, il ricollocamento del box a servizio della pressa e la riorganizzazione delle zone di gestione dei rifiuti;
  - l'installazione delle barriere fonoimpedenti retro pressa;
  - la realizzazione del cordolo in corrispondenza di parte del confine est dell'area autorizzata, con posa di ghiaia e realizzazione di punti di drenaggio dell'acqua piovana, e conseguente riduzione della superficie scolante impermeabile,
- saranno completate entro massimo 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

3.2 La Ditta ha presentato istanza di adeguamento al D.M. n. 188/2020 per quanto riguarda le operazioni di recupero dei rifiuti di carta e cartone (in atti provinciali al prot. 44917 del 03/08/2021).

#### Istanza di adeguamento al D.M. 188/2020

Il 24/02/2021 è entrato in vigore il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Detto Regolamento prevede che:

- il «*produttore di carta e cartone recuperati*» (quale il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone), ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo regolamento, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, doveva presentare all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs 152/2006;
- nelle more dell'adeguamento di cui al punto precedente, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Decreto.

La Ditta, ai fini della prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti in parola, ha presentato nei termini previsti istanza di aggiornamento con modifica.

In allegato all'istanza di adeguamento al D.M. n. 188/2020 la Ditta ha:

- ⇒ comunicato di aver ottemperato a quanto richiesto dal D.M. stesso;
- ⇒ trasmesso copia della certificazione del proprio sistema di gestione della qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 (Certificato n. 52291 di CERTIQUALITY S.r.l., data emissione 8/07/2021, scadenza 7/07/2024);
- ⇒ precisato che l'adeguamento dell'attività al DM 188/2020 non comporta alcuna modifica

dell'autorizzazione per quanto riguarda:

- processi di recupero;
- quantità e codici EER dei rifiuti ritirati e recuperati, tranne la rinuncia all'operazione R3 sul rifiuto identificato dal codice EER 170904;
- quantità e posizionamento degli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali conformi all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006.

Con nota datata 15/12/2021 (in atti provinciali al prot. 71486 del 15/12/2021) la Ditta ha:

- fatto presente che il lotto di produzione coincide con la quantità di carta e cartone recuperati di una determinata qualità, caricata sul mezzo di trasporto (circa 27 tonnellate), e che ciascun lotto viene sicuramente ceduto a terzi entro 6 mesi, dato che la dimensione dello stoccaggio di carta e cartone recuperati è estremamente contenuta, con conseguente rapida rotazione delle balle presenti;
- trasmesso gli attestati di formazione degli addetti.

Con nota datata 12/02/2022 (in atti provinciali al prot. 8706 del 14/02/2022) la Ditta ha trasmesso il prospetto di conformità all'Allegato 1 del D.M. n. 188/2020.

#### 4 ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE TRASMESSE

4.1 La Ditta ha comunicato:

- che il mappale 1729 è stato frazionato con atto n. 60675 del 04/10/1990 ed è esterno all'insediamento;
- che la pressa mobile per materiali tessili e il macinatore per la plastica non sono più presenti;
- che i rifiuti non pericolosi gestiti in deposito temporaneo saranno depositati nelle zone 1 e 10 in alternativa a quelli in stoccaggio autorizzato;
- le valutazioni/considerazioni svolte sull'invarianza della potenzialità di targa dell'impianto a seguito della sostituzione della pressa e del relativo nastro trasportatore nonché dell'introduzione della trancia;
- di aver installato un distributore privato di carburante (autorizzazione SUAP n. 355/2014);
- che sono state installate le vasche per incrementare il volume di accumulo e laminazione delle acque meteoriche di dilavamento (prescrizione 3.a) dell'Allegato B alla D.D. n. 1160/2014).

La Ditta ha inoltre trasmesso:

- 1) Relazione tecnica procedure controllo radiometrico (nota del 23/07/2018, in atti provinciali al prot. 46550 del 24/07/2018);
- 2) Relazione avente ad oggetto **ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE POLVERI** (nota del 24/09/2018, in atti provinciali al prot. 58716 del 24/09/2018);
- 3) Valutazione previsionale impatto acustico datata 16/07/2021 relativa allo spostamento della pressa imballatrice. Nelle Conclusioni della citata Valutazione è riportato quanto segue: *“Sulla base delle misure, dei calcoli e delle considerazioni effettuate, si ritiene che l'azienda, alla luce delle modifiche in progetto (n.d.r. installazione di barriera acustica nella parte posteriore della pressa), rispetterà i limiti di immissione ed emissione diurni lungo i confini ed il limite differenziale presso i ricettori”*.
- 4) PROCEDURA DI RICEVIMENTO, MOVIMENTAZIONE, DEPOSITO, SCARICO E CARICO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI FAV. La Ditta ha trasmesso la *Procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico, trattamento di rifiuti contenenti FAV* rev. 3 del 13/10/2022, applicata al rifiuto di cui all'EER 170604;
- 5) PROTOCOLLO OPERATIVO E GESTIONALE PER L'ACCETTAZIONE DI RIFIUTI EDILI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI PRESSO LA DITTA LAINI ALBERTO, CON SEDE LEGALE PRODUTTIVA IN GORLAGO (BG), VIA BETTOLE, 15 (REV. 3 DEL 13/10/2022). La Ditta ha trasmesso il suddetto protocollo operativo e gestionale relativo a rifiuti provenienti da “piccole demolizioni” applicato ai seguenti EER 17011, 170107, 170504, 170508, 170604, 170804, 170904.

OPERE EDILI/AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/VALUTAZIONE PAESISTICA

Per quanto riguarda le modifiche strutturali la Ditta ha ottenuto le seguenti autorizzazioni edilizie:

- permesso di costruire in sanatoria n. 2054 del 25/05/2018 per l'innalzamento della tettoia dei box di stoccaggio delle MPS;
- DIA n. 942 del 17/11/2009 per l'incremento della superficie coperta del capannone realizzata a sbalzo;
- SCIA n. EDI/2021/00272 del 26/07/2021 per:
  - spostamento della pressa, del nastro trasportatore, del box a servizio della pressa;
  - ampliamento della tettoia del box di stoccaggio;
  - installazione delle barriere fonoimpedenti retro pressa;
  - modifica dell'angolo muretto a nord del box di stoccaggio rifiuti;
  - realizzazione di un cordolo in corrispondenza di parte del confine est dell'area autorizzata ;
  - raddoppio della pesa.

Con nota datata 1/10/2021, in atti provinciali al prot. 55891 del 4/10/2021, la Ditta ha trasmesso:

A) RELAZIONE PAESISTICA Redatta ai sensi delle linee guida della DGR 08/11/2002 n. 7/11045, con la quale è precisato che la *“(...) relazione paesistica è parte integrante della SCIA n. EDI/2021/00272/SCIA, presentata il 26/07/2021 con protocollo n. 5059, relativa ai seguenti interventi edilizi che l'azienda Laini Alberto intende eseguire presso il proprio impianto di recupero rifiuti:*

1. *ampliamento della tettoia a protezione dello stoccaggio dei rifiuti con ulteriore modulo da 7,24 mt di lunghezza, 6 mt di profondità e 8,05 mt di altezza;*
2. *demolizione e ricostruzione di un muretto ad angolo in adiacenza alla tettoia di cui sopra;*
3. *spostamento della pressa e del relativo box e installazione di pannello fonoassorbente da mt 3 di altezza a contenimento della pressione acustica generata della pressa in direzione dell'altra proprietà adiacente;*
4. *collocazione di una nuova pesa al piano di calpestio;*
5. *realizzazione di un cordolo da 20 cm a delimitazione dell'area di autorizzazione impianto rifiuti;*
6. *realizzazione di un'area drenante da 72,77 mq dal cordolo di cui al punto sopra fino al limite di proprietà o al giardino esistente.*

*Il perimetro di competenza dell'attività della ditta Alberto Laini è gravato dal seguente vincolo paesaggistico:*

- *fiumi e corsi d'acqua (comma 1, lettera c – art.142 d.lgs. 42/2004) in quanto parte dell'insediamento produttivo ricade all'interno della fascia di rispetto dalla sponda in destra orografica del torrente Cherio (...)*

*Gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono interventi edilizi ricadenti al di fuori di aree di vincolo paesaggistico, come indicato dalla carta vigente dei Vincoli parte integrante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gorlago, e sono oggetto della presente relazione paesistica.*

*Assieme a tali manufatti edilizi, oggetto della SCIA di cui a inizio capitolo, la presente relazione valuterà anche l'impatto paesistico generato dai materiali in stoccaggio al di fuori dell'area vincolata.*

*Gli interventi di cui ai punti 5 e 6 risultano in area di vincolo paesistico, ricadendo nella fascia di rispetto del corso d'acqua “fiume Cherio”.*

*La consistenza di tali interventi è stata valutata tra quelli che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, rientrando nella definizione di cui al punto A.12 dell'allegato A al DPR 31/2014 “interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;”.*

*Gli elementi non edilizi, oggetto della presente valutazione ma esclusi dalla SCIA, sono invece i cumuli, i container e i cassonetti presente a ridosso della pressa nella nuova posizione e sotto la nuova tettoia (zona 7), aventi una altezza fino a mt 7,00, e i cumuli, container, cassonetti, balle; bancali ricoperti con cellophane; big bags sacchi, scatole collocati al di sotto delle tettoie esistenti (zona 8B MPS) che passano da 4 a 5 mt di altezza e il cumulo contenuto nel container della zona 9 che passa da 3 a 4 mt. Tali valori esprimono l'altezza massima autorizzabile dalla Provincia”;*

B) istanza di autorizzazione paesaggistica per le seguenti opere/interventi:

- spostamento pressa rifiuti al di fuori dell'area di vincolo;
- realizzazione di un cordolo di contenimento e relativa permeabilizzazione di area oggi impermeabilizzata;
- stoccaggio rifiuti in zona 1, per 17 mq ricadente in area di vincolo, in container, bancali coperti da cellophane e big bags con altezza massima 3 m;
- stoccaggio rifiuti in zona 7, per 7 mq ricadenti in area di vincolo, in cumuli con altezza massima 7 m;
- modifica dello stoccaggio rifiuti in zona 5 relativamente al solo peso in t con altezza massima 7 m;
- modifica della geometria della zona 6, che viene ridotta da 251 mq a 220 mq;
- nuova zona 8 MPS per lo stoccaggio di MPS con altezza massima 6 m.

Nell'ambito dell'istanza di autorizzazione paesaggistica la Ditta ha trasmesso la Valutazione paesistica che ha preso in considerazione anche l'impatto paesistico generato dai materiali in stoccaggio al di fuori dell'area vincolata ed interventi che pur rientrando in area di vincolo paesistico (realizzazione di cordolo da 20 cm e di area drenante da 72,77 mq) sono stati valutati tra quelli che non necessitano di autorizzazione paesaggistica rientrando nella definizione di cui al punto A.12 dell'Allegato A al DPR 31/2014.

L'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con D.D. n. 645 del 28/03/2022.

#### 4.3 DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) datata 1/02/2018, il legale Rappresentante della Ditta dichiara, fra l'altro, *“che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per l'intera durata dell'autorizzazione in quanto proprietario”*.

#### 4.4 PREVENZIONE INCENDI

Con nota datata 22/06/2020, in atti provinciali al prot. 51731 del 5/10/2020, è pervenuta nota da parte dello Studio Tecnico di progettazione & design Luca Gervasoni attestazione sottoscritta dallo stesso geom. Luca Gervasoni attestante: *“(…) che la ditta ha adempiuto correttamente alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in particolare al “Certificato di prevenzione incendi P13102/83027 del 13 ottobre 2010” e ai successivi attestazioni di rinnovo”*.

In allegato alla suddetta nota sono pervenuti:

- Certificato di prevenzione incendi con validità sino al 13/10/2013;
- Attestazione di rinnovo periodico del 22/10/2013 con validità fino al 13/10/2018;
- Attestazione di rinnovo periodico del 23/10/2018 con validità fino al 13/10/2023.

### **5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI (COME RISULTANTE DALLE ISTANZE PRESENTATE)**

#### 5.1 SUPERFICI OCCUPATE, MAPPALI INTERESSATI E DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO

L'insediamento insiste sui mappali 2755 parte, 3735 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Gorlago.

Presso lo stesso lotto su cui sorge l'insediamento, è presente anche l'abitazione del titolare, con le relative pertinenze. L'abitazione e le pertinenze sono esterne al perimetro dell'area oggetto di autorizzazione.

In particolare:

- la proprietà recintata (perimetrata in blu nella Tavola di cui al punto 5.9) occupa i mappali 2755, 3735;
- l'area oggetto di autorizzazione, come perimetrata sulla base della Circolare regionale prot. 59349 del 09/12/2014 (perimetrata in fuxia nella Tavola di cui al punto 5.9) occupa i mappali 2755 parte e 3735;
- sulla restante parte del mappale 2755 sorgono l'abitazione del titolare, il relativo giardino, il garage ed altre aree verdi, non oggetto della richiesta di autorizzazione.

L'area oggetto di autorizzazione si compone delle seguenti superfici:

- superficie coperta, costituita da:
  - capannone e tettoie, per un totale di 542 mq;
  - all'interno dell'abitazione del titolare, ufficio pesa (A), situato rispetto al piazzale al piano terra, e ufficio/studio (B), situato al primo piano;
- superficie scoperta impermeabile, pari a 1.968 mq, dotata di pavimentazione in calcestruzzo armato, sulla quale sono presenti:
  - aree di transito e pesa;
  - distribuzione carburante;
  - pressa imballatrice e relativo nastro trasportatore;
  - aree di stoccaggio e di trattamento rifiuti;

le delimitazioni fra le superfici pavimentate e quelle non pavimentate sono costituite da muri, muretti e cordoli, tali da impedire la dispersione delle acque meteoriche verso queste ultime.

Le recinzioni del lotto su cui sorge l'insediamento sono costituite da:

- lato N: recinzione in muratura di altezza minima 1,5 m circa;
- lato E: recinzione in rete metallica e siepe di altezza minima 1,8 m circa;
- lato S, a partire da est:
  - muro capannone insediamento ubicato a sud di quello in esame, alto alcuni metri;
  - muro capannone insediamento in esame, alto alcuni metri;
  - muro e tettoia, di altezza minima 2,1 m circa;
  - piccola struttura, di altezza minima 2,3 m circa;
  - recinzione in rete metallica e siepe di altezza minima 3 m circa;
- lato W, a partire da sud:
  - muro di altezza minima 2,1 m circa;
  - muretto sormontato da cancellata di altezza complessiva minima 2 m circa;
  - cancello di accesso di altezza minima 1,8 m circa.

Presso l'insediamento è presente un distributore di carburante (Autorizzazione SUAP n. 355/2014).

## 5.2 OPERAZIONI SVOLTE

Vengono effettuate operazioni di:

- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- ⇒ recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.

La Ditta è autorizzata a svolgere operazioni di stoccaggio, cernita ed adeguamento volumetrico.

L'operazione R12 consiste nella selezione e cernita, operate manualmente o mediante semovente dotato di benna a polipo, per la separazione delle frazioni estranee con eventuale adeguamento volumetrico, ove tecnicamente possibile.

L'operazione R12 su rifiuto di cui all'EER 170604 "materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603" costituito da pannelli isolanti non contenenti FAV, detti in gergo pannelli sandwich, consiste nel separare manualmente lo strato interno isolante in polimero (poliuretano o polistirene-espanso) dagli strati esterni con funzione strutturale e protettiva (ad es. lamiera in acciaio o alluminio). L'operazione R12 sulle bobine di plastica/cartone consiste nel taglio con trancia delle stesse per separare il film plastico dal supporto in cartone. Successivamente sia il film plastico che il supporto sono imballati (separatamente l'uno dall'altro) mediante pressa imballatrice.

L'operazione R3 consiste nella cernita ed adeguamento volumetrico dei rifiuti di carta o contenenti carta finalizzata all'ottenimento di carta, cartone e cartoncino Eow conformi al D.M. n. 188/2020.

La Ditta, in rapporto ai rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 49/2014: EER 160214 e EER 200136, svolge la sola operazione di messa in riserva (R13). L'impianto è dotato dei requisiti previsti dal D.Lgs 49/2014. L'attività di gestione e stoccaggio dei RAEE (R13) è conforme a quanto stabilito negli allegati VII e VIII del D.Lgs 49/2014. In ingresso all'impianto è presente un rilevatore di radioattività, marca RDX Nuclear – modello Geiger Counter DX-2 – numero di serie 4595, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

Presso l'impianto non sono conferiti RAEE contenenti sostanze (oli, liquidi, gas o sostanze lesive dell'ozono stratosferico) tali da causare la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri, né contenenti tubi catodici.

L'area di stoccaggio dei RAEE è dotata di pavimentazione industriale impermeabile realizzata in calcestruzzo con finitura superficiale al quarzo. Essa presenta opportune pendenze al fine di convogliare eventuali sversamenti (peraltro pressoché impossibili, dal momento che non verranno ritirate apparecchiature contenenti oli o altri liquidi) verso un apposito pozzetto di raccolta cieco.

Presso l'impianto:

- è presente idoneo contenitore dedicato al conferimento dei RAEE che dovessero risultare al controllo radiometrico contaminati;
- sono ritirati anche RAEE costituiti da "pannelli fotovoltaici".

### 5.3 MODALITÀ DI STOCCAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Qualora i rifiuti ritirati si dovessero trovare allo stato fisico polverulento (ad es. codici EER 120102 "polveri e particolato di materiali ferrosi" e 120104 "polveri e particolato di materiali non ferrosi"), essi sono sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13) in container chiusi, senza sottoporli ad alcun trattamento. Detti rifiuti non sono movimentati da un container all'altro (azione che comporterebbe la formazione di polvere) ma, fino al conferimento ad altro impianto, rimarranno stoccati all'interno del medesimo container con cui sono stati ricevuti presso l'insediamento.

Qualora il rifiuto di cui all'EER 200202, oltre alla frazione litica, contenesse una frazione non trascurabile di terra, il rifiuto è stoccato in container chiuso o coperto, al fine di evitarne il dilavamento. Il rifiuto EER 080201 "polveri di scarti di rivestimenti" se polverulento è ricevuto in big bags a doppio telo chiusi e sottoposto a messa in riserva nei medesimi imballaggi in cui giunge.

Il rifiuto EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" se costituito da fresato d'asfalto (nel rispetto delle limitazioni indicate nella tabella di cui al punto 5.6) è ricevuto in container chiusi e sottoposto a messa in riserva nei medesimi contenitori, se costituito da materiali solidi compatti (ad es. guaine o onduline), sarà stoccato in big bag o sfuso o su bancale.

Il rifiuto di cui all'EER 020304 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" è stoccato in container dotato di coperchio o su bancali ricoperti con cellophane ed è allontanato entro 3 giorni lavorativi.

#### 5.4 QUANTITATIVI GESTITI

I quantitativi massimi di rifiuti per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti (*le modifiche sono riportate in corsivo*):

- 1.099 mc (pari a 100 t) di rifiuti non pericolosi in ingresso sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13);
- 240 mc (pari a 240 t) di rifiuti non pericolosi in ingresso sottoposti alle operazioni di messa in riserva o deposito preliminare (R13/D15);
- 60 mc (pari a 60 t) di rifiuti non pericolosi decadenti dalla cernita sottoposti alle operazioni di messa in riserva o deposito preliminare (D13/D15).

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 10.000 t/anno.

#### 5.5 ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

La seguente tabella riporta l'organizzazione delle aree funzionali dell'impianto, le superfici, i quantitativi, le operazioni che vi sono svolte, i rifiuti gestiti e le modalità di stoccaggio (*le modifiche sono riportate in corsivo*)

Zona	Sup. [m <sup>2</sup> ]	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Quantità [t]	Operazioni	Codici C.E.R.	Modalità di stoccaggio
1/DT	312	150	150	R13-D15  <i>in alternativa: deposito temporaneo rifiuti non pericolosi</i>	020104 020110 <i>020304</i> 030101 030105 030301 030308 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 <i>080201</i> 090110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160122 160216 170107 170201 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191208 200101 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307  <i>In alternativa: rifiuti non pericolosi in deposito temporaneo</i>	container; <i>per 020304</i> <i>in</i> <i>container</i> <i>dotato di</i> <i>coperchio o</i> <i>su bancali</i> <i>ricoperti</i> <i>con</i> <i>cellophane;</i> <i>per 080201</i> <i>in big bags</i> <i>a doppio</i> <i>telo</i> <i>(area</i> <i>scoperta)</i>
2	139	100	100	R3-R12- R13-D15	020104 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 080318 090110 120104 120105 150101 150102 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160119 160216 170107 170203 <i>170604</i> 170802 170904 191201 191204 191208 200101 200110 200111 200139 200201 200202 200307	cumuli, fusti e latte (capannone )
3	47	90	90	R13-D15 <i>in</i> <i>ingresso o</i> <i>decadenti</i> <i>dalla</i> <i>cernita</i>	<i>170101</i> 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212	cumuli, container; <i>per 170101</i> <i>sacchi o</i> <i>bancali o</i> <i>big-bag</i> (capannone )

Zona	Sup. [m <sup>2</sup> ]	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Quantità [t]	Operazioni	Codici C.E.R.	Modalità di stoccaggio
4	13	30	30	R13-D15	101103 101112 150107 160120 170202 191205 200102	cumuli (area scoperta)
5	87	199	100	R12-R13-D15	020104 020110 030101 030105 030301 030308 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 090110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160122 160216 170107 170201 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191208 200101 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307	cumuli, container o cassonetti; <i>per 170302 fresato big bag chiusi</i> (area scoperta)
6	220	300	300	R12-R13-D15	020110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120113 120121 120199 150104 160112 160116 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170904 191001 191002 191202 191203 200140 200307	cumuli, container o cassonetti (area scoperta)
7	255	200	200	R3-R12-R13-D15	020104 020110 020304 030101 030105 030301 030308 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 080201 090110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160122 160216 170101 170107 170201 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191208 191212 200101 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307	cumuli, container o cassonetti (area scoperta)
8A/ EOW	201	180	180	R13-D15  in alternativa: stoccaggio materiali conformi art. 184-ter	020104 020110 030101 030105 030301 030308 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 090110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160122 160216 170107 170201 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191208 200101	cumuli, container, cassonetti, balle (area scoperta)

Zona	Sup. [m <sup>2</sup> ]	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Quantità [t]	Operazioni	Codici C.E.R.	Modalità di stoccaggio
					200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307  <i>In alternativa: materiali conformi art 184-ter</i>	
8B/ EOW	121	105	105	R13-D15 in ingresso o decadenti dalla cernita  in alternativa: stoccaggio materiali conformi art. 184-ter	020104 020110 020304 030101 030105 030301 030308 040109 040209 040221 040222 070213 070299 080112 080201 080318 090110 100210 100903 101003 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160122 160216 170101 170107 170201 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191208 191212 200101 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307  <i>In alternativa: materiali conformi art 184-ter</i>	cumuli, container o cassonetti, balle; per per 020304 su bancali ricoperti con cellophane; per 080201 in big bags a doppio telo; per 170101 sacchi o bancali o big-bag, per 080318 big-bags, scatole (area coperta)
9	19	30	30	R13 (decadenti dalla cernita)	191204	container (area scoperta)
10 /DT	15	15	15	R13  in alternativa: deposito temporaneo rifiuti pericolosi	080318 160214 200136 (RAEE)  alternativa: rifiuti pericolosi in deposito temporaneo	bancali, contenitori, cassonetti, big bags, scatole (capannone )
11	5	n.a.	n.a.	R12	150101 150105 150106 191201 200101	n.a.

## 5.6 RIFIUTI GESTITI

I rifiuti in ingresso, le relative operazioni di trattamento e le EoW prodotte sono riportati nella seguente tabella (le modifiche sono riportate in corsivo):

Codice EER	Denominazione	R3	R12	R13	D15	EoW
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X		
020110	rifiuti metallici		X	X		
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente ad alimenti confezionati, quali ad es. cereali, barrette proteiche, patatine, snack, fustini di cioccolato o altri componenti pastosi, solo se conservati all'interno delle rispettive confezioni, che dovranno essere integre)</i>			X		

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>R3</b>	<b>R12</b>	<b>R13</b>	<b>D15</b>	<b>EoW</b>
030101	scarti di corteccia e sughero		X	X		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		X	X		
030301	scarti di corteccia e legno		X	X		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati			X		
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura			X		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			X		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			X		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			X		
070213	rifiuti plastici		X	X		
070299	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a scarti di lavorazione e prodotti non conformi costituiti da plastica o gomma derivanti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</u> )		X	X		
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 ( <u>limitatamente a vernici di scarto in forma solida esenti da solventi</u> )			X	X	
080201	<i>polveri di scarti di rivestimenti</i>			X		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			X		
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie			X		
100210	scaglie di laminazione			X		
100903	scorie di fusione			X	X	
101003	scorie di fusione			X	X	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro		X	X		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		X	X		
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X		
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi		X	X		
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		
120113	rifiuti di saldatura			X		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			X	X	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120			X	X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a scarti di lavorazione e prodotti non conformi in plastica o metallo derivanti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</u> )		X	X		
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X		UNI EN 643
150102	imballaggi di plastica		X	X		
150103	imballaggi in legno		X	X		
150104	imballaggi metallici		X	X		
150105	imballaggi compositi	X	X	X		UNI EN 643
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X		UNI EN 643

Codice EER	Denominazione	R3	R12	R13	D15	EoW
150107	imballaggi di vetro		X	X		
150109	imballaggi in materia tessile			X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X	X	X	
160103	pneumatici fuori uso			X		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		X	X		
160116	serbatoi per gas liquefatto		X	X		
160117	metalli ferrosi		X	X		
160118	metalli non ferrosi		X	X		
160119	plastica		X	X		
160120	vetro		X	X		
160122	componenti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a motori, differenziali e cambi privi di olio</u> )		X	X		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X		
170101	cemento			X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106			X	X	
170201	legno		X	X		
170202	vetro		X	X		
170203	plastica		X	X		
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (<u>limitatamente a rifiuti non costituiti e non contenenti fresato d'asfalto caldo o comunque suscettibile di generare emissioni odorogene</u>)</i>			X		
170401	rame, bronzo, ottone		X	X		
170402	alluminio		X	X		
170403	piombo		X	X		
170404	zinco		X	X		
170405	ferro e acciaio		X	X		
170406	stagno		X	X		
170407	metalli misti		X	X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			X		
170504	<i>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>			X		
170508	<i>pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</i>			X		
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		X(1)	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		X	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X		
191201	carta e cartone	X	X	X	X	UNI EN 643
191202	metalli ferrosi		X	X	X	
191203	metalli non ferrosi		X	X	X	
191204	plastica e gomma		X	X	X	
191205	vetro		X	X	X	

Codice EER	Denominazione	R3	R12	R13	D15	EoW
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206		X	X	X	
191208	prodotti tessili			X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			X	X	
200101	carta e cartone	X	X	X		UNI EN 643
200102	vetro		X	X		
200110	abbigliamento			X		
200111	prodotti tessili			X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			X		
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X		
200139	plastica		X	X		
200140	metalli		X	X		
200201	rifiuti biodegradabili ( <u>limitatamente a tronchi e ramaglie non putrescibili</u> )		X	X		
200202	terra e roccia		X	X		
200307	rifiuti ingombranti		X	X	X	

(1) R12 consistente nella separazione manuale dei pannelli isolanti, non contenenti FAV, cosiddetti pannelli “sandwich”.

#### 5.7 RIFIUTI DECADENTI

I rifiuti decadenti dall’attività di cernita, gestiti con l’operazione di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), sono i seguenti (EER) (*le modifiche sono riportate in corsivo*):

Codice EER	Denominazione	R13	D15
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (limitatamente al rifiuto costituito da cartongesso e simili)</i>	X	
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti”.

#### 5.8 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTI

Dall’operazione di recupero R3 si originano sostanze e/o oggetto conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati nel D.M. n. 188/2020, in particolare alla norma UNI EN 643.

#### 5.9 PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

“Tavola con disposizione rifiuti e scarichi idrici” Alleg. R10 Rev. 6 in data 10/12/2021, trasmessa con nota datata 11/02/2022, in atti provinciali al prot. 8672 del 14/02/2022. **ALLEGATO A1** alla presente

Scheda Tecnica. La Tavola riporta le fasce di rispetto dei vincoli insistenti sull'area.

## 6 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A.

Con l'istanza datata 5/02/2018, in atti provinciali al prot. 8065 del 8/02/2018, la Ditta ha chiesto il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2320 del 12/08/2008.

Con nota provinciale prot. 37888 del 19/06/2018, in riferimento alle modifiche richieste diverse dall'ampliamento della pavimentazione in corrispondenza della nuova pressa su area interessata da criterio escludente, è stato comunicato alla Ditta di ritenere *che dalle stesse non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente condividendo le valutazioni della Ditta.*

Con successive note datate 6/12/2018, in atti provinciali al prot. 77624 del 7/12/2018, e 1/10/2021, in atti provinciali al prot. 55891 del 4/10/2021, la Ditta:

- ha chiesto di sottoporre il rifiuto di cui al codice EER 170604 (pannelli isolanti non contenenti FAV) all'operazione R12;
- ha rivisto e riformulato le richieste di modifiche non sostanziali di cui all'istanza del 5/02/2018, escludendo l'area che era stata richiesta in ampliamento, in quanto interessata da criterio escludente, e ha inoltrato istanza di autorizzazione paesaggistica.

Nella rev. 4 del 10/12/2021 della Relazione tecnica (capitolo 2.2) è precisato che:

*“le varianti richieste non determinano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente ai sensi del punto 8.t) dell'alleg. IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, infatti:*

- *le emissioni in atmosfera non subiranno variazioni, in quanto*
  - *nuovi rifiuti polverulenti (rifiuti caratterizzati da questo stato fisico erano già autorizzati) verranno ricevuti in big bags a doppio telo chiusi o in container chiusi e sottoposti a messa in riserva nei medesimi imballaggi in cui giungeranno, senza movimentarli dall'uno all'altro*
  - *la trancia, operando mediante una lama a ghigliottina, non determina emissioni in atmosfera*
  - *gli altri processi non variano*
- *le emissioni odorigene dovute all'introduzione dei rifiuti 020304 saranno trascurabili, grazie alle modalità di gestione descritte in Tabella 2.2 (riportate al precedente punto 3.1.10 lett. A. a) - n.d.r.) e il rifiuto 170302 sarà ritirato solo se non costituito da e non contenente fresato d'asfalto caldo o comunque suscettibile di generare emissioni odorigene*
- *le emissioni sonore continueranno a rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica, come attestato dall'apposita valutazione previsionale*
- *gli scarichi idrici*
  - *rimarranno invariati per qualità, in quanto le zone di gestione dei rifiuti verranno solo traslate e i nuovi rifiuti polverulenti che saranno stoccati all'aperto saranno racchiusi in imballaggi tali da evitare la dispersione di polveri*
  - *diminuiranno per quantità, perché le varianti richieste determinano una riduzione della superficie scolante*
- *suolo, sottosuolo e acque sotterranee non saranno influenzati dalle varianti, in quanto i rifiuti continueranno ad essere gestiti esclusivamente su pavimentazione impermeabile e gli scarichi idrici continueranno ad essere inviati esclusivamente in fognatura*
- *l'impatto visivo non varierà in maniera significativa e continuerà ad essere compatibile con la sensibilità della zona, come esposto nelle apposite valutazioni (n.d.r. la Ditta ha ottenuto le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, nonché ha trasmesso la Valutazione paesistica per le aree non sottoposte a vincolo)*
- *le varianti richieste non determinano la produzione di nuovi rifiuti o una maggior produzione di rifiuti*
- *non aumenterà il carico d'incendio*
- *il traffico veicolare rimarrà invariato.*

## VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Il Comune di Gorlago ha trasmesso Certificato destinazione urbanistica e vincoli prot. 1575 del 1/03/2018, in atti provinciali al prot. 12930 del 2/03/2018, integrato con successivo prot. 7238 del 17/10/2022, in atti provinciali al prot. 59215 del 18/10/2022, da cui emerge che le aree contraddistinte dai mappali 2755 e 3735 (foglio 7 – foglio logico n. 9) del comune censuario di Gorlago:

- secondo il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), hanno la seguente destinazione urbanistica:
  - mapp. 2755 rientra parte nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera (PROD. 1), disciplinato dall'art. 12 del piano delle regole (i parametri di edificabilità sono quelli indicati nella tabella n. 1 allegata al piano delle regole, relativamente all'ambito "PROD.1" – viale pedemontano), e parte in aree destinate a "presidi ambientali interni" di cui all'art. 11.16 del piano delle regole;
  - mapp. 3735 rientra nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera (PROD. 1), disciplinato dall'art. 12 del piano delle regole (i parametri di edificabilità sono quelli indicati nella tabella n. 1 allegata al piano delle regole, relativamente all'ambito "PROD.1" – viale pedemontano);
- sono:
  - in parte comprese nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) "Del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli", riconosciuto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 700 del 13/12/2007;
  - parte comprese in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c (area entro m 150 dal fiume Cherio) del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (beni paesaggistici);
  - inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque (L.R. n. 26/2003; PTUA 2016 e s.m.i.) Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: in particolare in Zone di ricarica - Aree di ricarica ISI e ISS; Zone di ricarica da ISS – Aree di ricarica ISP;
  - in zona ricadente in Classe di fattibilità parte in 3b (fattibilità con consistenti limitazioni di carattere idrogeologico) e parte in 4 (fattibilità con gravi limitazioni) dello studio geologico comunale (DGR n. 2616/2011);
  - in zona compresa parzialmente in fascia di rispetto del fiume Cherio appartenente al Reticolo idrico principale (R.D. 523/1904, DGR n. 4229/2015; DGR n. 4439/2015);
  - secondo l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e la variante al PAI a scala di asta fluviale, approvati con Decreto dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 48 del 13/04/2022, in riferimento:
    - ✓ alle aree allagabili PGRA (RP e RSCM) è interessata: da alluvioni di pericolosità RP con scenario frequente (H), poco frequente (M) e raro (L) e da alluvioni di pericolosità RSCM con scenario raro (L);
    - ✓ alle fasce fluviali del PAI è interessata da un'area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto e compresa tra il limite esterno della Fascia C ed il limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C.
  - parte in zona 4 (aree di intensa attività) e parte in zona 3 (aree di tipo misto) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

Il Certificato evidenzia che il territorio comunale rispetto al rischio sismico ricade in zona "3".

Dalla Verifica dei criteri localizzativi escludenti condotta dalla Ditta, in riferimento alla D.G.R. n. 1990/2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 119/2018, emerge la presenza nell'area oggetto di autorizzazione dei seguenti fattori escludenti:

- ❖ Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (R.D. 523/1904 e DGR 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" come modificata dalla DGR 4439 del 30/11/2015 e aggiornata, in attuazione della L.R. 4/2016 (art. 13, c. 4), dalla DGR 7581 del 12/12/2017 e s.m.i.).

La Ditta ha verificato che l'area è "parzialmente compresa" ed ha commentato quanto segue: "come risulta dal certificato comunale, l'area oggetto di autorizzazione è parzialmente interessata da questo criterio lungo il lato est, per via della presenza della fascia di rispetto del Fiume Cherio

commenti:

- *per quanto riguarda le zone adibite allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti, la fascia di rispetto interessa solo alcune di esse, localizzate nella parte sud del lato est (si veda tavola con disposizione rifiuti), adibite all'attività già prima dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti avvenuta con DGR 220/2005*".

Regione Lombardia UTR Bergamo, con nota prot. 12591 del 13/07/2018 in atti provinciali al prot. 44630 del 16/07/2018, ha trasmesso Parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 62 della Variante al PAI (Deliberazione n. 5/2016) nel quale: "(...) *si prende atto dell'assenza di occupazioni di area demaniale e di scarichi di acque nel reticolo idrico superficiale e si ritiene il **procedimento chiuso** per quanto riguarda le competenze di questo Ente*"; è evidenziato, altresì, che: "*Per ciò che riguarda ancora il muro di contenimento che ricade per la gran parte entro la fascia di rispetto del fiume Cherio, così come parte dell'area pavimentata e la vasca in c.a. di raccolta del vetro, si specifica che tali opere sono soggette al rispetto dell'art. 11 della LR 4/2016*";

- ❖ Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in particolare Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo Principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.

La Ditta ha verificato che l'area è "*compresa*" ed ha commentato che: "*dal certificato comunale e dalla Figura 5 (n.d.r. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni fonte: Geoportale Regione Lombardia), l'area oggetto di autorizzazione risulta interessata da questo criterio, tuttavia le verifiche di compatibilità idraulica effettuate a maggior livello di dettaglio (da ultimo quella a firma dell'ing. Ghilardi del 09/2021), giungono alla conclusione, approvata dall'AIPo con prot. 29295 del 09/11/2021, che*

- *l'area può essere considerata non allagabile per scenari poco frequenti con tempi di ritorno di 100 anni*
- *secondo la DGR 239 del 18/06/2018 l'esito della verifica è positivo*
- *non siano necessari interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico in quanto le quote dell'impianto (accessi, muri di confine, piazzale interno) sono conformi alle piene di riferimento*

*è stato redatto e consegnato all'AIPo apposito piano di emergenza*".

Con nota prot. 29295 del 9/11/2021, in atti provinciali al prot. 63322 del 9/11/2021, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha trasmesso parere favorevole ai soli fini idraulici con prescrizioni.

Con nota datata 15/11/2021, in atti provinciali al prot. 64979 del 16/11/2021, è stato trasmesso il documento VERIFICHE STATICHE DEI MURI DI SOSTEGNO A DELIMITAZIONE DELLA PROPRIETÀ LAINI ALBERTO dello Studio di ingegneria dott. Ing. Giovanni Zanchi.

Con nota prot. 2039 del 28/01/2022, in atti provinciali al prot. 5342 del 28/01/2022, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, in riferimento all'istanza di adeguamento al D.M. 188/2020, ha confermato quanto prescritto nella nota prot. 29295 del 9/11/2021 ed ha evidenziato che "*la prescrizione n. 1 del suddetto parere è stata ottemperata con la relazione contenente le "verifiche statiche dei muri di sostegno a delimitazione della proprietà Laini Alberto" datata 28.08.2021 a firma dell'ing. Giovanni Zanchi e ricevuta al prot. AIPo 29987 del 15.11.2021*".

Per quanto riguarda il criterio escludente Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI), la Ditta ha verificato che l'area oggetto di autorizzazione è "*non compresa*" ed ha commentato quanto segue: "*l'insediamento nel suo insieme è parzialmente interessato da questo criterio, solo con riferimento alla voce Ee, come risulta anche dal certificato comunale, mentre, come si evince da Figura 3 (n.d.r. studi geologici comunali estratto da Geoportale Regione Lombardia), l'area oggetto di autorizzazione risulta esterna*".

Dall'approfondimento condotto dall'Ufficio in relazione alle previsioni del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del

07/11/2020, in vigore dal 03/03/2021, e successivo Adeguamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 20/05/2022, in vigore dal 15/06/2022, non è emersa la presenza di ulteriori fattori escludenti sull'area.

Il Comune di Carobbio degli Angeli, con nota prot. 13044 del 11/10/2022 in atti provinciali prot. 57784 del 11/10/2022, ha certificato che, in riferimento all'impianto della ditta LAINI ALBERTO (via Bettole 15 Gorlago), “(...) l'area del Comune di **Gorlago** localizzata sul confine di Carobbio degli Angeli ove è previsto l'insediamento di trattamento dei rifiuti come previsto dalla VIA soprarichiamata ricade:

- *in zona non compresa in fascia di rispetto istituita ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche (raggio di 200 m dai punti di captazione di acque destinate al consumo umano esistenti o previsti)”*.

## 8 ULTERIORI PARERI DEGLI ENTI/UFFICI

- ATS Bergamo con nota prot. 130896 del 28/12/2018, in atti provinciali al prot. 82108 del 31/12/2018, ha espresso quanto segue:

*“valutata la documentazione prodotta e le relative integrazioni, visto l'esito del sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio PSAL della Scrivente ATS in data 15/10/2018” nell'ambito del quale è stato rilevato che non sono state indicate “le misure di prevenzione e le procedure per la loro attuazione a seguito della valutazione dei rischi: non è stata prevista alcuna procedura per garantire il divieto di sostare in prossimità del semovente durante l'attività di movimentazione rifiuti, come accertato al momento del sopralluogo, né era presente alcuna procedura per svolgere in sicurezza l'operazione di pulizia della tramoggia a servizio dell'impianto di adeguamento volumetrico, effettuata all'atto del sopralluogo con modalità che espone al rischio di caduta dall'alto; inoltre non sono stati individuati e segnalati percorsi sicuri contro i rischi di investimento degli operatori da parte dei mezzi in movimento, così come non è stata prevista alcuna procedura a garanzia che le attrezzature per il cui utilizzo è necessaria abilitazione all'utilizzo soltanto da personale idoneamente formato.*

*Fatto salva l'ottemperanza alle carenze riportate nel verbale (omissis) del 26/11/2018, valutata la richiesta di modifiche non sostanziali all'attività, si esprime per quanto di competenza parere favorevole al rinnovo di autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in via Bettole, 15 a Gorlago, autorizzato con D.D. n.2320 del 12/08/2008 e s.m.i.”*

Con nota datata 25/03/2019, in atti provinciali al prot. 19028 del 25/03/2019, la Ditta ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni impartite da ATS con nota prot. 130896 del 28/12/2018, dandone comunicazione alla stessa ATS ed ha trasmesso Verbale Ispezione di ATS Bergamo relativo alla verifica delle prescrizioni del verbale provv 802/18 prat. 304/18;

- ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo con nota prot. 4455 del 3/10/2018, in atti provinciali al prot. 61873 del 3/10/2018, sostituita con nota prot. 1105 del 22/02/2022, in atti provinciali al prot. 11087 del 23/02/2022, ha trasmesso il documento “**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**” con le valutazioni istruttorie le condizioni e prescrizioni relative allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura (**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** alla presente Scheda Tecnica).

## 9 CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

Tenuto conto che il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che i rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) saranno avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004, è pari a € 93.591,92 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1.099 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso pari a € 19.410,54;

- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 240 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso pari a € 42.388,80;
- messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 60 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalla cernita pari a € 10.597,20;
- operazioni di recupero (R3-R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 10.000 t/anno, pari a € 21.195,38.

## 10 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

L'ufficio:

- in riferimento ai vincoli riportati nel certificato vincoli rilasciato dal Comune di Gorlago, ed ai criteri escludenti gravanti sull'area oggetto di autorizzazione, dà atto che l'impianto è esistente e che l'istanza presentata dalla Ditta riguarda il rinnovo con modifiche non sostanziali dell'autorizzazione in essere (D.D. n. 245/2008 e s.m.i.) senza ulteriore consumo di suolo;
- in riferimento alle varianti richieste dalla Ditta (istanza del 5/02/2018 e successive richieste di varianti del 6/12/2018 e 1/10/2021), ritiene che dalle stesse non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, condividendo le valutazioni della Ditta;
- in base ai disposti della D.D. n. 2575 del 1/12/2020 "*Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020*", ritiene che possa essere confermata alla Ditta la possibilità di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);
- ritiene di procedere all'aggiornamento della descrizione dei rifiuti autorizzati sulla base dell'Allegato III alla L 29/07/2021 n. 108 (Allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti).

In relazione all'istanza di adeguamento al D.M. 22 settembre 2020, n. 188, dalle verifiche condotte sulla documentazione trasmessa, emerge che la Ditta:

- si è adeguata al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- è in possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001 (Certificato n. 52291 – Data prima emissione 8/07/2021 – Data scadenza 7/07/2024);
- ha trasmesso *Prospetto di conformità Alleg. 1 al DM 188 rev 10/02/2022*, che tiene conto di quanto previsto all'art. 6, c. 1 del D.M. n. 188/2020:
  - procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
  - piano di campionamento;
- ha adottato il modello di dichiarazione di conformità di cui all'art. 5 del D.M. 188/2020.

Si procede ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo sull'istanza di rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i. presentata dalla ditta LAINI ALBERTO con sede legale ed insediamento in comune di Gorlago Via Bettole n. 15, sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

## 11 PRESCRIZIONI

- 11.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nella D.D. n. 2320 del 12/08/2008 e s.m.i., salvo quanto modificato con il presente atto. In particolare l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola Alleg. R10, Rev. 6 del 10/12/2021, Oggetto: "Tavola con disposizione rifiuti e scarichi idrici", trasmessa con nota datata 11/02/2022, in atti provinciali al prot. 8672 del 14/02/2022, **ALLEGATO A1** alla presente Scheda tecnica. La Tavola riporta le fasce di rispetto dei vincoli insistenti sull'area.
- 11.2 sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta è prescritto quanto segue:
1. entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere effettuati i seguenti interventi:
    - spostamento della pressa, lo spostamento e sostituzione del nastro trasportatore, il ricollocamento del box a servizio della pressa e la riorganizzazione delle zone di gestione dei rifiuti;
    - installazione delle barriere fonoimpedenti retro pressa;
    - realizzazione del cordolo in corrispondenza di parte del confine est dell'area autorizzata, con posa di ghiaia e realizzazione di punti di drenaggio dell'acqua piovana, e conseguente riduzione della superficie scolante impermeabile;forndo riscontro;
  2. entro i successivi 60 giorni dall'installazione delle barriere fonoimpedenti retro pressa dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo, al Comune di Gorlago, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e all'A.T.S. di Bergamo una Valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. La verifica deve prevedere l'esecuzione di una serie di misure strumentali, sia a confine dell'area di proprietà/pertinenza della Ditta, sia in prossimità dei ricettori sensibili, svolte nelle condizioni acusticamente più gravose. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, dovrà essere presentato ai medesimi suddetti Enti un Piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906 del 16/11/2001;
  3. entro 60 giorni dalla realizzazione degli interventi riportati al precedente punto 11.2.1 dovrà essere trasmessa Perizia Tecnica Asseverata attestante che quanto realizzato è conforme al progetto approvato ed alle autorizzazioni edili/paesaggistiche ottenute;
  4. entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere fornito l'aggiornamento della Tavola Alleg. R10, Rev. 6 del 10/12/2021, Oggetto: "Tavola con disposizione rifiuti e scarichi idrici", citata al precedente punto 5.9, con l'indicazione dei limiti quantitativi dei depositi autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco nel vigente CPI;
  5. dovrà essere sempre mantenuto libero il passaggio per accedere alla Zona 4;
  6. il rifiuto di cui all'EER 020304 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" dovrà essere allontanato entro 3 giorni lavorativi;
  7. il rifiuto di cui all'EER 160116 "serbatoi per gas liquefatto" potrà essere ritirato solo se già bonificato e privato di valvola;
  8. dovranno essere ottemperate le prescrizioni riportate nella nota dell'AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po prot. 29295 del 9/11/2021;
- 11.3 tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e da altre pertinenti normative specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
  - evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

- 11.4 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è riportato al precedente punto 5.4;
- 11.5 i quantitativi massimi di rifiuti per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono riportati al precedente punto 5.4;
- 11.6 le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, le caratteristiche costruttive dell'impianto e delle aree interessate dall'attività, le modalità di stoccaggio, la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti, le attività di recupero e smaltimento svolte nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dall'operazione di recupero R3 svolta nell'impianto, devono essere conformi a quanto riportato al punto 5 della presente Scheda Tecnica, fatto salvo quanto riportato nelle prescrizioni che seguono;
- 11.7 le operazioni di smaltimento possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 11.8 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi secondo le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un Codice EER "*voce a specchio*" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "*non pericolosità*" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "*non pericolosità*" del rifiuto.
- Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.
- Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili in caso di controllo;
- 11.9 per i rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da materiali edili (EER 170101, 170107, 170504, 170508, 170604, 170802, 170904), deve essere applicato quanto di seguito previsto.
- Prima della ricezione dei rifiuti all'installazione deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 preveda un codice EER "*voce a specchio*" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "*non pericolosità*".

La verifica di accettabilità mediante analisi deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione:

- di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- di quelle che provengono da grossi interventi edilizi; in tal caso la verifica deve essere chiesta al produttore prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, ogni 3.000 mc;
- di quelli che provengono da interventi edilizi di piccola entità. In tal caso, nella fase di accettazione deve essere acquisita autocertificazione che accerti l'effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell'impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l'assenza di amianto e altri materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. I rifiuti devono essere stoccati nell'apposita area di messa in riserva e tenuti distinti dai rifiuti analizzati; la verifica deve essere effettuata mediante prelievo di un campione da cumulo/contenitore presso l'impianto al raggiungimento di un quantitativo massimo di 30 mc o 60 t. Nel caso in cui sui cumuli venga accertata la non conformità, i rifiuti devono essere inviati ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.

Per i rifiuti di cui ai codici EER 170107, 170508, 170604, 170802, 170904 deve essere sempre ricercato anche il parametro Amianto.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le operazioni di selezione e cernita (R12) dei rifiuti di materiali edili possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;

d) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili in caso di controllo;

11.10 ai rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da macerie edili (Codici EER 170107, 170604, 170802, 170904) deve essere applicato quanto di seguito previsto.

L'origine dei rifiuti deve essere nota; i rifiuti devono essere esenti da amianto e non possono essere ritirati:

- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose;

11.11 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;

11.12 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso l'impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive

operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

- 11.13 le operazioni di trattamento autorizzate sui rifiuti ricevuti aventi Codice EER "specchio" possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;
- 11.14 il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento;
- 11.15 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 11.16 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti/materiali depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. La sigla di identificazione deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico in assenza di sigla di identificazione dei contenitori di rifiuti;
- 11.17 le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
- avere superfici adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti e per lo svolgimento delle operazioni da effettuare;
  - essere di norma opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici e dalle acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti
  - essere impermeabilizzate con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi/percolamenti in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere pavimentate;
  - essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
  - possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi;
  - essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- 11.18 le superfici pavimentate/scolanti e in generale i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti, manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni dell'impianto devono essere mantenuti puliti, al fine di limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e, almeno semestralmente, devono essere sottoposti a verifica, controllo ed eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l'integrità, l'impermeabilità e la tenuta; i piazzali e le aree di transito devono essere sottoposte a pulizia periodica a secco;
- 11.19 per fare fronte a sversamenti accidentali devono essere presenti presso l'impianto materiali assorbenti collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per

quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte devono essere smaltiti correttamente;

- 11.20 le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
- 11.21 le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- 11.22 la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
- mantenere idonei spazi per la movimentazione;
  - garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
  - rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;
- 11.23 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto. Ciò anche al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge e preventivamente autorizzate. In caso di stoccaggio in cumuli deve essere evitata la commistione tra cumuli diversi;
- 11.24 sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15) è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o Codici EER diversi;
- 11.25 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 11.26 i recipienti, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza anche meccanica in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti;
- 11.27 i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 11.28 i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire l'accertamento di eventuali perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- 11.29 i rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dall'azione delle acque meteoriche ove possibile mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di diffusione di polveri o altre emissioni diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 11.30 i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall'azione del vento e delle acque meteoriche;

- 11.31 la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal fine i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
- a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi, container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili)
  - b) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione o di presidi atti allo scopo;
  - c) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
  - d) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;
  - e) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la dispersione di polveri;
- 11.32 le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere adeguatamente separate;
- 11.33 i rifiuti/materiali infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 11.34 per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- 11.35 eventuali serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte;
- 11.36 la conduzione e la gestione di eventuali serbatoi devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene ove approvato, e, se del caso, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10;
- 11.37 le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 11.38 gli accessi a tutte le aree devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 11.39 deve essere garantita un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- 11.40 le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero R3 autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al precedente punto 5.8.  
In particolare, devono essere conformi alla norma UNI EN 643.  
Inoltre:

- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
  - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 11.41 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.  
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
  - derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
  - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
  - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 11.42 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”.  
La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l’impianto a disposizione per i successivi controlli;
- 11.43 l’insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza. Della loro presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell’autorizzazione, fatti salvi i necessari adempimenti richiesti dalle norme in materia di videosorveglianza in ambiente di lavoro (L. 300/1970);
- 11.44 deve essere presente un’area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati anche i servizi igienici per il personale;
- 11.45 deve essere presente un’area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia, il quantitativo di rifiuti presente nell’area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13) nell’impianto. Della presenza, funzionalità e capacità massima di stoccaggio dell’area deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell’autorizzazione;
- 11.46 l’impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria e di monitoraggio;
- 11.47 l’impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di

protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale, assicurando l'attecchimento e l'irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;

- 11.48 deve essere presente un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo e dell'accettazione in impianto. Della sua presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione;
- 11.49 le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale ovvero inviate ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;
- 11.50 devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte);
- 11.51 l'impianto deve essere dotato di:
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici;
  - impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
  - riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
  - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile ...);
- 11.52 i macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzati presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dal costruttore, per garantirne l'efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o indicati dal costruttore;
- 11.53 deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle scadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge. A tal fine gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- 11.54 devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita;
- 11.55 i rifiuti decadenti dall'attività devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006 per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento;

- 11.56 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
- 11.57 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 258 del D.Lgs 152/2006;
- 11.58 è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003;
- 11.59 in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull'ambiente, nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di Gorlago, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. di Bergamo e il Gestore della fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali anomalie/difficoltà rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;
- 11.60 fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Devono essere garantiti l'adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori in base al rischio rilevato e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente e sull'uomo;
- 11.61 il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81 del 2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 81 del 2008;
- 11.62 per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili;

- 11.63 i rifiuti identificati con i Codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altre classi; in tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.
- La ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini.

- 11.64 i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 200202:
- ⇒ dovranno essere depositati in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti:
- aventi concentrazione non superiore ai limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006;
  - aventi concentrazione non superiore ai limiti di colonna B della predetta Tabella;
  - aventi concentrazioni superiori ai limiti di colonna B della predetta Tabella;
- ⇒ se provenienti da operazioni di bonifica dovranno provenire da interventi approvati con documentazione attestante l'iter amministrativo concluso.
- Ai fini dell'utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, aree verdi e recuperi ambientali devono, comunque, rispettare i limiti della Tabella 1 (colonne A o B) in funzione della destinazione d'uso del sito a cui sono destinati e devono essere accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. al fine di valutarne il possibile recupero.
- Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto, ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 11.9 in riferimento al rifiuto di cui all'EER170504 per cui è effettuata la verifica di accettabilità secondo quanto riportato nel medesimo punto 11.9, deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione.

#### PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER RAEE, ROTTAMI METALLICI, PNEUMATICI

- 11.65 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 49/2014 ed, in particolare, di quanto indicato negli Allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs;
- 11.66 presso la Zona 10/DT non può esserci promiscuità tra rifiuti riconducibili al campo di applicazione del D.Lgs 49/2014 (RAEE), ed altri rifiuti; pertanto, presso tale area possono essere presenti in alternativa RAEE o altri rifiuti;
- 11.67 è vietato il ritiro presso l'impianto di rifiuti identificati dai codici EER 160214 e 200136, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 49/2014, che siano costituiti e/o contengano:
- ⇒ sostanze pericolose;
  - ⇒ sostanze lesive per l'ozono stratosferico di cui al D.M. 20/9/2002;
  - ⇒ frigoriferi, televisori e computer;
  - ⇒ sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B,
  - ⇒ liquidi o gas;
  - ⇒ fluidi volatili/ aerosol;
  - ⇒ oli;
- nonché rifiuti RAEE che possano dar luogo alla formazione di odori e alla dispersione di aerosol e polveri;
- 11.68 devono essere rispettati gli obiettivi di recupero di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 49/2014;

- 11.69 i registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 dovranno essere integrati con le informazioni e le modalità previste dall'art. 19, commi 5 e 7 del D.Lgs 49/2014;
- 11.70 sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs 49/2014, la Ditta dovrà comunicare annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- 11.71 lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente in contenitori coperti e in conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento Locale d'Igiene, per evitare la proliferazione di insetti;
- 11.72 deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 "determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- 11.73 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;
- 11.74 la ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado;
- 11.75 dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica;
- 11.76 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
    - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
    - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
    - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
  - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
  - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
  - modalità di svolgimento dei controlli;
  - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
  - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
  - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.77 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
  - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
  - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
  - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
  - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
  - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dal D.Lgs 101/2020;

- 11.78 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 11.79 la ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli “falsi positivi”, secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 11.80 l’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve essere riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell’operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso).

## **PIANI**

### **PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE**

Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### **PIANO DI EMERGENZA**

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all’eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall’art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132 allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di
- c) incidenti rilevanti;
- d) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- e) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> - P.ch. Cristina Bertoli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del          DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
<b>FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE</b> - Ing. Giorgio Novati -	
<b>IL DIRIGENTE</b> - Dott. Ing. Sara Mazza -	